



Sentenza n. 1116/2018 pubbl. il 29/05/2018

RG n. 10643/2015

Repert. n. 2603/2018 del 29/05/2018

N. R.G. 10643/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

dr. Luca BOCCUNI

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

PRESIDENTE

GIUDICE

GIUDICE rel.

SENTENZA

nella causa civile promossa da

A rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti X ,

, e , con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia – Mestre, n. , in forza di
procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro

B SOCIETA'

COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in

, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Y e
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to , in Venezia,
n. , in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:



“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione avversaria:

A. nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la delibera di esclusione dell’attore da socio del **B**

Società Cooperativa;

per l’effetto, ordinare alla Banca convenuta di porre in esserc, per il tramite dei propri competenti organi, ogni atto necessario per consentire la reiscrizione al libro soci del dott.

A e la piena legittimazione del medesimo all’esercizio dei diritti sociali.

Con rifusione di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali, all’I.V.A. ed al Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione o deduzione, così giudicare:

I. NEL MERITO:

I.1. Rigettare le domande proposte dal Sig. **A** siccome infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la delibera oggetto di impugnazione;

I.2. con integrale rifusione di compensi e spese della presente procedura, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.”

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione del 3.12.2015, regolarmente notificato, **A** ha affermato di essere stato socio di **B**, in forza della titolarità di quattro azioni, e di avere ricevuto, in data 9.10.2015, la comunicazione della delibera con cui l’Istituto di Credito, sulla scorta degli art. 7 lett. d) e 14 comma 2° dello statuto sociale, lo aveva escluso dalla compagine sociale in ragione del mancato rimborso da parte sua, nonostante plurimi solleciti, dell’importo pagato dal **B** in qualità di condebitore in solido, ex art. 145 TUB, relativamente alla sanzione amministrativa, di importo pari ad € 24.500, comminatagli dalla Banca di Italia con provvedimento del 28.4.2015.

Con il primo motivo di impugnazione l’attore ha allegato l’invalidità della delibera in quanto assunta da organo privo dei necessari poteri.

La decisione dell'esclusione era, infatti, stata adottata dal commissario, nominato a seguito della messa in amministrazione straordinaria della banca, in un periodo in cui il commissario medesimo si sarebbe trovato in regime di proroga tecnica, eccezionalmente prevista dall'art. 70 comma 6 TUB; la suddetta proroga doveva intendersi unicamente finalizzata al compimento degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura, tra i quali non poteva certo essere ricompreso il potere di disporre l'esclusione dei soci.

Con il secondo motivo di impugnazione, l'attore ha asserito che l'esclusione sarebbe stata disposta al di fuori di ogni previsione statutaria.

La delibera richiamava, infatti, gli artt. 7 e 14, 2° comma dello statuto medesimo ai fini di giustificare l'esclusione.

Secondo l'attore il richiamo all'art. 7 era del tutto inconferente perché relativo alla disciplina del momento genetico dell'acquisto della qualità di socio.

L'art. 14, rubricato "esclusione del socio" prevede, invece, che "il Consiglio di Amministrazione può altresì escludere il socio che: a) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte".

Orbene, a detta dell'attore, difettano nel caso di specie i tre presupposti indefettibili richiesti dalla norma statutaria per disporre l'esclusione, ossia: a) la sussistenza di un inadempimento da parte del socio; asseriva, al riguardo, che l'inadempimento lamentato ha natura di regresso e come tale è avvinto da un nesso di pregiudizialità-dipendenza con l'accertamento delle violazioni contestate con il provvedimento sanzionatorio; il provvedimento sanzionatorio irrogato dalla Banca di Italia era sub iudice a seguito del ricorso proposto dall'odierno attore avanti alla Corte di Appello di Roma e solo all'esito della definizione di quel giudizio, in caso di soccombenza del ~~A~~, sarebbe insorta una tale obbligazione; b) la gravità dell'inadempimento; in difetto di un termine essenziale per il pagamento, la Banca aveva assunto la delibera di esclusione solo un mese e mezzo dopo il pagamento della sanzione, effettuato in data 21 agosto 2016; c) la necessità per la società di assumere provvedimenti per l'inadempimento, atteso che la Banca avrebbe ben potuto attendere perlomeno l'esito del giudizio pendente avanti alla Corte di Appello di Roma.



Si costituiva in giudizio il **B**, che sosteneva, in primo luogo, la pienezza dei poteri del commissario, anche nel periodo di proroga tecnica e, in secondo luogo, argomentava in ordine alla sussistenza del grave inadempimento, evidenziando di avere inutilmente richiesto all'attore il rimborso della sanzione corrisposta, tanto da essere stata costretta a ingiungere al **A** il relativo pagamento a mezzo di ricorso per decreto ingiuntivo, peraltro opposto.

Ha altresì affermato che sussistevano i presupposti per la esclusione del socio ai sensi dell'art 7 lett.d) atteso che i requisiti necessari per l'ammissione a socio dovevano permanere anche durante il rapporto associativo ai fini del mantenimento dello status di socio.

In ogni caso, a detta della convenuta, i presupposti per reputare sussistente l'obbligazione di regresso rimasta inadempita e legittimante l'esclusione, sarebbero stati perfettamente integrati: i Commissari Straordinari, infatti, avevano pagato le sanzioni irrogate dalla Banca di Italia in forza di provvedimenti sanzionatori immediatamente esecutivi e agito nei confronti degli ex esponenti in regresso, come imposto dall'art. 145 TUB.

Sia il pagamento della sanzione sia il regresso costituivano dei precisi obblighi per la banca, a nulla rilevando la definitività del provvedimento sanzionatorio.

L'attore, nonostante i plurimi solleciti ricevuti, non aveva adempiuto al proprio obbligo di regresso.

La domanda dell'attore è infondata per i motivi che si espongono.

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione dei Commissari Straordinari, il Collegio si richiama e conferma i numerosi precedenti conformi di questo Tribunale.

“L'art 70 comma 6 TUB vigente ratione temporis prevede che “La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5 per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano già state approvate dalla medesima” . Il tenore letterale della norma è nel senso che la proroga possa essere disposta dalla Banca d'Italia solo in vista degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura (e solo quando le modalità di esecuzione degli stessi siano già state approvate), adempimenti sostanzialmente riconducibili a quelli previsti dall'art. 75 TUB rubricato

0/05/2
643/2
0/05/2

"adempimenti finali". Da tale tenore letterale della norma non discende però de plano che, concessa la proroga perché sussistenti i presupposti di cui all'art. 70, comma 6, TUB, si debba ritenere che i poteri del Commissario Straordinario siano circoscritti ai soli adempimenti di chiusura che hanno determinato la concessione della proroga stessa; la norma de qua nulla dice in tal senso e non può esser ignorato il fatto che per effetto della sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria essa ha visto venir meno l'organo amministrativo (disciolto) di tal che una siffatta lettura è distonica rispetto al complesso delle norme che regolano la Amministrazione straordinaria, non essendo ipotizzabile che la Banca nella finestra temporale della proroga ex art 70 comma 6 TUB sia priva di organo gestorio. E del resto l'art. 72, comma 3, TUB prevede che le funzioni ni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio di consegne agli organi subentranti, senza deroghe. In regime di prorogatio ex art 70 comma 6 TUB insomma - ancorchè la proroga sia giustificabile solo se vi siano ancora adempimenti connessi alla chiusura della procedura da porre in essere, con modalità già approvate dalla Banca - il Commissario straordinario conserva i poteri che gli sono propri, non essendovi alcuna norma che li limiti desumendosi dal complesso delle norme concernenti la Amministrazione straordinaria la conservazione di detti poteri, non essendo desumibile dal complesso delle norme che regolano le attribuzioni dei Commissari (v. anche i commi 1, 3 dell'art. 72 TUB) alcuna riduzione dei poteri dei Commissari straordinari nel periodo del loro mandato ivi compresi i periodi delle proroghe (anche di quella ex art 70 comma 6 TUB)" (Cfr. sentenze del Tribunale di Venezia 2543/2017, 1792/2017, 994 e 995/2017, prodotte da parte convenuta sub doc. n. 57, 58, 59).

Nel merito, occorre muovere dall'interpretazione dell'art. 14 dello statuto di

B, che espressamente contempla la possibilità di escludere dalla società il socio che, "in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa", in analogia a quanto disposto dall'art. 7 dello statuto medesimo in tema di ammissione del socio, ove si prevede che non possano essere ammessi nella compagine i soggetti che siano inadempienti verso la società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.



Affinché, dunque, possa procedersi alla esclusione di un socio è necessario un grave inadempimento imputato a costui, e tale inadempimento deve essere relativo ad obbligazioni “a qualsiasi titolo contratte” nei confronti della società, sempre che tale inadempimento abbia “costretto la società ad assumere provvedimenti per l’adempimento”.

Gli inadempimenti ai quali si riferisce la norma statutaria non concernono solo obbligazioni imposte dallo statuto o dalle legge in ragione della qualifica di socio del soggetto escluso, ma possono riguardare ogni obbligazione che il soggetto debba adempiere verso la società “a qualsiasi titolo” contratte e pertanto anche quelle assunte in ragione della carica rivestita di amministratore.

In questa seconda categoria di obbligazioni possono essere ricomprese anche le obbligazioni per fatti di responsabilità per illeciti amministrativi per i quali la società vanti un credito, quale è il credito derivante dall’adempimento di una obbligazione pecuniaria sanzionatoria di carattere solidale.

Inoltre, sussiste anche il secondo presupposto indicato dalla norma statutaria relativo alla necessità di assumere provvedimenti per l’adempimento dell’obbligazione.

La Banca, dopo aver pagato la sanzione e aver sollecitato il **A** al rimborso, ha anche provveduto a depositare ricorso per decreto ingiuntivo di data 28.9.2015, concesso il successivo 28.10.2015, prima di deliberare in data 6.10.2015 sull’esclusione del socio inadempiente che, peraltro, ha interposto opposizione al ridetto decreto.

Non assume alcun rilievo la circostanza che l’attore abbia provveduto ad impugnare presso la Corte di Appello di Roma la sanzione amministrativa comminatagli, né la Banca doveva attendere la decisione del Giudice al fine di stabilire se l’inadempimento dell’obbligo di regresso sussistesse: l’instaurazione del giudizio di opposizione non sospende l’esecutorietà del provvedimento sanzionatorio e l’attore non ha fatto constare di aver ottenuto in via giudiziale la sospensione.

Pertanto, essendo il provvedimento della Banca di Italia esecutivo, la convenuta, quale responsabile in solido, era tenuta ad eseguire il pagamento della sanzione, così determinando l’insorgenza del proprio diritto di regresso, azionato correttamente in via monitoria.

Inoltre, l’art 145 comma 10 TUB applicabile *ratione temporis* prevedeva una disciplina “speciale” del regresso, che non attribuiva discrezionalità alla Banca riguardo

9/05/2
0643/2
9/05/2

all'agire o meno in regresso, ma imponeva alla Banca, divenuta in forza del pagamento titolare ex lege di diritto di regresso, un vero e proprio obbligo di agire in regresso contro l'autore della violazione per ottenere il rimborso della somma pagata. Di qui dunque la doverosa diffida, con la costituzione in mora, inviata al **A** nell'agosto 2015 a cui non è seguito da parte di costui pagamento alcuno (neppure "con riserva di ripetizione"). Sempre in forza dell'obbligo imposto dall'art 145 ultimo comma TUB è poi seguita, come detto, la azione monitoria della Banca.

A fronte di quanto sopra, non può che ritenersi sussistente l'inadempimento del Bergamin relativamente al credito di regresso della Banca, connotato di gravità, non avendo l'attore provveduto a pagare nel termine concesso con la diffida dell'agosto 2015, da ritenersi congruo, neppure con riserva di ripetizione quanto richiesto.

Infine, l'attore, al fine di escludere la gravità del suo inadempimento, ha evidenziato che, proprio nel contesto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe stato raggiunto un accordo transattivo con il quale egli si sarebbe impegnato a soddisfare il credito da regresso ivi azionato, ciò essendo riprova della sua buona fede.

Tuttavia, deve rilevarsi che detto accordo transattivo non fa altro che riconfermare che il **A** si è riconosciuto debitore nei confronti di **B**, ben potendo lo stesso, fin da subito evitare l'iniziativa giudiziale della banca al fine di recuperare il credito da regresso fino a quel momento rimasto inadempito.

Peraltro, non si può sottacere che il **A** in avrebbe ben potuto anche provvedere al pagamento della sanzione, evitando così l'adempimento dovuto dalla obbligata in solido, pur coltivando il giudizio di opposizione onde ottenere la ripetizione delle somme eventuale esborsate indebitamente in caso di accoglimento della sua domanda di annullamento del provvedimento impositivo dell'amministrazione.

In conclusione, la domanda attorea deve essere rigettata, con ogni conseguenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1.rigetta le domande attoree;

2.condanna **A** a pagare in favore di **B** le spese di lite che si liquidano in euro 3.200,00.= per compensi, oltre accessori di legge.



Sentenza n. 1116/2018 pubbl. il 29/05/2018

RG n. 10643/2015

Repert. n. 2603/2018 del 29/05/2018

Venezia, 23 maggio 2018

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.

Dr.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimprestiti.it

